

BILANCIO

L'informativa supplementare nella Nota Integrativa 2020

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

**LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE
GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio richiede che il contenuto di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario vada corredato da una **puntuale informativa con funzione esplicativa ed integrativa**.

La **nota integrativa**, documento che fa parte integrante del fascicolo di bilancio, arricchisce infatti, con dettagli scritti e tabelle esplicative, le informazioni di bilancio, **completando i dati contabili** e **spiegando** il perché di determinati comportamenti e risultati.

Il **suo contenuto** è definito dalle seguenti fonti normative:

- [articolo 2427 cod. civ.](#) "**Contenuto della nota integrativa**";
- [articolo 2427-bis cod. civ.](#) "**Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari**";
- **altre norme del codice civile** diverse dalle precedenti;
- **altre disposizioni diverse dal codice civile**;

che prescrivono l'informativa da esporre, prevedendo altresì l'esposizione di **informazioni complementari** quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Con riferimento all'**esercizio 2020, anno difficile come conseguenza della crisi sanitaria ed economica** che ha colpito le nostre imprese, anche se in maniera differenziata, la nota integrativa assume un ruolo ancora più importante: in **condizioni di incertezza come quelle che stiamo vivendo**, fornire un'informativa trasparente ai destinatari del bilancio diventa fondamentale, anche in termini di responsabilità dell'organo amministrativo.

Inoltre, a fronte degli interventi e delle deroghe previste dal nostro legislatore per "supportare" il bilancio 2020, la nota integrativa deve fornire un'informativa supplementare nei casi sotto

esposti.

- **Deroga alla continuità aziendale**

Le società che si avvalgono della deroga di cui all'[articolo 38-quater L. 77/2020](#) (di conversione del D.L. 34/2020) in tema di continuità aziendale, devono fornire le **informazioni relative al presupposto della continuità aziendale** nella nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all'[articolo 2427, comma 1, numero 1\), cod. civ.](#)

In particolare devono descrivere le **significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di **almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio**, fornendo le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano **ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività**, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla **situazione patrimoniale ed economica della società**.

- **Deroga in tema di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**

Fermo restando l'informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell'Oic 20 e dell'Oic 21, le società che si avvalgono della **deroga di cui all'articolo 20-quater L. 136/2018**, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di **mantenere i valori dei titoli iscritti nell'attivo circolante risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione** dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole, forniscono informazioni circa:

1. le **modalità con cui si sono avvalse della deroga**, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;
2. la **differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato** e le **motivazioni** per cui la perdita è stata ritenuta temporanea.

- **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Le società che si avvalgono della **rivalutazione** di cui all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) (convertito dalla L. 126/2020) con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 e ancora presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2020, devono annotare nella nota integrativa la **rivalutazione effettuata e le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili**, oltre all'informativa prevista dai principi contabili di riferimento, che comprende:

1. il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione,
2. la legge che l'ha determinata,
3. l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti,
4. l'effetto sul patrimonio netto.

- **Sospensione degli ammortamenti**

Le società che si avvalgono della facoltà di non imputare a conto economico nel bilancio 2020 l'intera quota, o una parte soltanto, di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ([articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020](#), convertito dalla L. 126/2020), devono rendere un'informativa nella nota integrativa in merito a:

1. le **ragioni della deroga** (la volontà di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell'impresa più consona al suo reale valore mitigando in questa maniera l'effetto negativo causato del Covid-19);
2. **l'iscrizione e l'importo della corrisponde riserva indisponibile** (può trattarsi della destinazione di una quota dell'utile netto d'esercizio, oppure di riserve di utili o altre riserve disponibili già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli utili netti degli esercizi successivi);
3. **l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.**

La bozza di documento interpretativo Oic n. 9 richiede inoltre che sia indicato **su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti.**

- **Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale**

Le società che, in base a quanto previsto dall'[articolo 6 D.L. 23/2020](#), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 ([articolo 1, comma 266, L. 178/2020](#)), disapplicano, in caso di perdite d'esercizio emerse in tutto l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile ([articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ.](#)) per le perdite che superano un terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine dell'approvazione del bilancio 2025, devono **indicarle distintamente in Nota**

integrativa, finché permangono in bilancio, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nell'esercizio.